

La soglia dei pagamenti in contanti torna a 2 mila euro

Dal 1° gennaio di quest'anno il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) ma resta quello di **1.999,99 euro** (soglia di **2.000 euro**) e sarà così fino al 1° gennaio 2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

A prevederlo è il Ddl. di conversione del Dl 228/2021 ("Milleproroghe"), nel testo predisposto dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea, su cui oggi la Camera voterà la questione di fiducia, che interviene sull'art. 49 comma 3-*bis* del Dlgs. 231/2007.

In base a questa disposizione, infatti, "a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro".

La modifica inserita nel Ddl. di cui si è detto sostituisce, ora, le parole "31 dicembre 2021" con "**31 dicembre 2022**" e le parole "1° gennaio 2022" con "**1° gennaio 2023**".

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificialmente frazionati (per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un

circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano **elementi per ritenerla tale**).

Dal momento che non sembra essersi in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che, "retroattivamente", lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl "Milleproroghe", dovessero aver utilizzato contanti per **importi compresi tra 1.000 e 1.999,99 euro**.

Si ricorda, infatti, che, in materia, in assenza di differenti indicazioni normative (*cfr.*, in particolare, l'art. 69 comma 1 primo periodo del Dlgs. 231/2007), le violazioni sono assoggettate alla legge del tempo del loro verificarsi, ex art. 1 della L. 689/81 (*cfr.*, tra le altre, Cass. n. 1693/2007).

Sempre dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del Dlgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del Dlgs. 231/2007).

L'improvvisa marcia indietro rispetto ai limiti all'utilizzo del contante, peraltro, è, al momento, priva di coordinamento con le indicazioni fornite in ordine ai **minimi edittali**. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla progressiva riduzione sopra ricordata, infatti, si è stabilito che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-ter del Dlgs.

231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. b) del Dl 124/2019 convertito). Questa norma non risulta (ancora) modificata.

Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000 euro, appare operativo il **minimo edittale di 1.000 euro**.

Restano immutate tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l'attività dei cambiavalute iscritti nell'apposito registro resta la soglia di 3.000 euro, essendo stata dissociata dalla soglia relativa all'utilizzo del contante. È pari a 999,99 euro, invece, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. "money transfer").

I **turisti stranieri** (anche appartenenti alla Ue o allo Spazio economico europeo), inoltre, possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro. I commi da 1 a 2-*bis* dell'art. 3 del Dl 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000 euro, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del Dpr 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-*ter* del Dpr 633/72).

Si ricorda, infine, che i limiti all'utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i **professionisti**, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

(MF/ms)

